



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 01/07/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI IN LOC. LA MINIERA. ATTO DI INDIRIZZO

L'anno **2026** addì **1** del mese di **Luglio** alle ore 12.25 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Incarico	Presente
FRANCESCO AURIEMMA	Sindaco	SI
GIANNETTI MIRKO	Vice Sindaco	In Videoconferenza
QUERCI DAVID	Assessore	In Videoconferenza

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giovanni Lieto il quale provvede alla redazione del presente verbale da remoto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCESCO AURIEMMA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI IN LOC. LA MINIERA. ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Ente è proprietario di un campo sportivo per calcio a undici, un campo da calcetto, locali spogliatoi e servizi igienici, il tutto ubicato in Loc. La Miniera;

PRECISATO che è intenzione di questo Ente promuovere la pratica sportiva, sia come fattore di benessere psico-fisico sia come elemento ludico ed aggregativo, nonché evitare ammaloramenti dell'impianto in questione;

DATO ATTO che, in materia di impianti sportivi, la disciplina di riferimento, a lungo costituita dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, è oggi rappresentata dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, il quale detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 2, comma 1, lett. D) del D.Lgs. n. 38/2021, definisce l'impianto sportivo come *"la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto"*;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2021 prevede che *"nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari"*;
- il successivo comma 3 precisa che *"gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente"*;

CONSTATATO CHE, per giurisprudenza amministrativa consolidata, *"nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume in ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.)."* (Cons. Stato, V, 28 gennaio 2021, n. 858)" (Consiglio di Stato, sentenza n. 5915/2021);

CONSTATATO che i servizi pubblici locali si distinguono in servizi a rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica e che, secondo i giudici amministrativi (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 1784/2022), tale distinzione *"va effettuata applicando il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un "corrispettivo economico nel mercato"; a sua volta il carattere della remuneratività, da apprezzare caso per caso, va accertato facendo applicazione di una serie di indici quali: - la scelta organizzativa stabilita dall'ente per soddisfare gli interessi della collettività, - le caratteristiche dell'impianto, - le specifiche modalità della gestione e*

relativi oneri di manutenzione, - il regime tariffario (libero ed imposto); - la praticabilità di attività accessorie”;

RILEVATO che la medesima giurisprudenza, in caso di impianti sportivi non aventi rilevanza economica, ha chiarito che:

- *“l’uso associativo di impianti privi di rilevanza economica (tipicamente impianti di ridotte dimensioni, per i quali non è ipotizzabile l’uso diffuso a tariffa) avviene mediante concessione strumentale del bene pubblico, pur sempre attraverso una procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica (cfr. art. 164, comma 3, e art. 4 d. lgs. n. 50/2016)”;*

- *“per l’affidamento degli impianti non aventi rilevanza economica si segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico ovvero della relativa gestione, sottratta all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, in coerenza con la previsione dell’art. 164, comma 3, ameno che l’ente locale non preferisca fare ricorso all’appalto di servizi ai sensi degli artt. 140 e seg. dello stesso Codice (cfr. Cons. Stato, V, n. 858/2021, che richiama la delibera ANAC 14 dicembre 2016, n. 1300) (...) In definitiva, l’ente locale non era tenuto all’osservanza delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici in applicazione dell’art. 164, comma 3, perché ha qualificato il servizio oggetto di concessione come privo di rilevanza economica e non ha ritenuto di fare ricorso all’appalto di servizi ai sensi degli artt. 140 e seg.. (...) Dovendo perciò l’affidamento avvenire “nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”, l’osservanza della disposizione è stata garantita dall’amministrazione comunale mediante l’indizione di una procedura modellata su quella di cui all’art. 64 del d.lgs. n. 50 del 2016.”;*

RITENUTO che, nel caso di specie:

- l’impianto, per le sue dimensioni, caratteristiche strutturali (assenza di una tribuna per ospitare gli spettatori), bacino d’utenza limitato in relazione alla scarsità demografica del Comune di Montecatini Val di Cecina e ubicazione, può considerarsi privo di rilevanza economica, ossia improduttivo di utili o tutt’al più produttivo di introiti esigui e comunque insufficienti a coprire i molteplici costi di gestione (illuminazione, riscaldamento, fornitura idrica, manutenzione, pulizia ecc);

- tale carattere di assenza della rilevanza economica, peraltro, si desume dalle precedenti modalità di affidamento;

DATO ATTO che, dal combinato disposto degli artt. 176, comma 1, e 181 del D.Lgs. n. 36/2023, risulta che le concessioni di servizi non economici di interesse generale non rientrano nel campo di applicazione della parte del Codice dedicata alle concessioni, ma tuttavia vanno comunque osservati i principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I del Codice medesimo;

DATO ATTO, inoltre, che l’assenza di rilevanza economica fa sì che la fattispecie in parola esuli altresì dall’applicazione del D.Lgs. n. 201/2022 (che, per l’appunto, ha ad oggetto *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*) e quindi sfugga alla relazione richiesta dall’art. 14, comma 3, del detto Decreto;

RITENUTO quindi di poter affidare l’impianto sportivo in parola secondo il modello della “concessione strumentale di bene pubblico”;

RITENUTO che tale soluzione risponda:

- al principio del risultato (art. 1 D.Lgs. n. 36/2023), in quanto – anche nell’ottica del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa nonché della sua efficacia, efficienza ed economicità – essa assicura la messa in esercizio dell’impianto, nel rispetto della concorrenza e della trasparenza, che sono garantite dall’affidamento previo avviso pubblico, ed in tempi ragionevoli (tempestività);
- al principio dell’accesso al mercato (art. 3 D.Lgs. n. 36/2023), in virtù del fatto che – come anzidetto – l’affidamento sarà fatto previa emanazione di apposito avviso pubblico;

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 109/2022/PAR/Codognè (TV), ove si rileva che la concessione gratuita di immobili comunali *“è ammissibile solo nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico, ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcuno scopo di lucro nell’attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni, unitamente alla compatibilità finanziaria dell’intera operazione posta in essere. Ciò significa, quindi, che non è precluso a priori, all’amministrazione, la concessione in uso gratuito di propri beni immobiliari, quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali a vantaggio dei cittadini; tuttavia tale scelta – che ricade nella sfera dell’attività gestionale ed amministrativa di competenza esclusiva dell’Ente che, quindi, se ne assume ogni responsabilità – comporta una attenta valutazione comparativa tra i vari interessi in gioco, che dovrà risultare da una chiara ed esaustiva motivazione del provvedimento”*;

ATTESO che alla base della decisione di concedere il bene in parola vi è un’attenta valutazione tra i vari interessi in gioco, in cui un ruolo preminente si ritiene debba essere attribuito alla necessità di promuovere la pratica sportiva e momenti di aggregazione da un lato ed evitare ammaloramenti dell’impianto dall’altro;

PRESO ATTO, inoltre, che dalla concessione dell’immobile a titolo gratuito deriva comunque un vantaggio per l’Ente, sia in relazione alla promozione della pratica sportiva e di occasioni aggregative e di convivialità, sia in relazione al fatto che il terzo concessionario del bene, provvedendo alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dello stesso, eviterà ammaloramenti dell’impianto;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20.11.2009 con la quale è stato approvato il REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA che disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Montecatini Val di Cecina e le modalità di gestione a cui questi dovranno uniformarsi;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 del sopra citato regolamento la gestione da parte di terzi degli impianti sportivi comunali deve favorire:

- a) la massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti;
- b) la promozione di campagne e iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione tra attività motoria e benessere psico-fisico;
- c) il formarsi di un’etica sportiva improntata ai valori della lealtà, della correttezza e dell’impegno nel proprio tessuto sociale;
- d) lo sviluppo di attività di aggregazione, di valorizzazione del tempo libero e di solidarietà sociale;

RILEVATO quindi che:

- la gestione degli impianti sportivi comunali da parte di terzi non può perseguire di norma finalità di lucro e deve improntarsi, in conformità a quanto deve perseguire la pubblica amministrazione, a principi di buon andamento amministrativo, di imparzialità, di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza (art. 1 del Regolamento sopra citato);
- i soggetti affidatari degli impianti comunali dovranno attuare la propria attività favorendo l'accesso agli impianti a tutti i cittadini, garantendo pari opportunità, prestando particolare attenzione al rapporto con le Istituzioni scolastiche, quali soggetti deputati all'educazione motoria (art. 1 del Regolamento sopra citato);

CONSIDERATO che è quindi volontà dell'amministrazione comunale affidare la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale ubicati in località La Miniera secondo i criteri fissati dal su citato regolamento comunale in particolare dagli artt. 1 a 7;

RITENUTO, pertanto, di esprimere al Responsabile del Settore Tecnico i seguenti indirizzi per l'affidamento di che trattasi:

- l'affidamento dovrà avvenire mediante avviso pubblico secondo principi di trasparenza e pari opportunità e dovrà essere fatto in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, associazioni senza fine di lucro aventi sede principale o distaccata nel territorio comunale;
- i candidati dovranno presentare, unitamente alla domanda di partecipazione, un programma di gestione dell'impianto che indichi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sportive che intende svolgervi ed i relativi effetti positivi sulla promozione della pratica sportiva e sull'aggregazione, gli interventi di manutenzione che si intendono realizzare durante la concessione ecc...;
- l'affidamento dovrà essere fatto sulla base dell'offerta ritenuta qualitativamente e quantitativamente migliore, in base a criteri predefiniti nell'avviso pubblico e nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento;
- l'affidamento dovrà avere una durata di cinque anni e dovrà essere a titolo gratuito per l'affidatario;
- l'affidamento sarà seguito dalla stipula tra l'affidatario e l'Ente di apposita convenzione;
- l'uso del bene concesso dovrà essere sempre garantito gratuitamente al Comune ed alle Istituzioni Scolastiche ogni volta ne facciano esplicita richiesta per lo svolgimento di attività ed iniziative, compatibilmente con le attività programmate dall'affidatario e previo preavviso;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. Di dichiarare, fino a nuovo provvedimento e/o fino ad eventuali mutazioni delle situazioni di diritto e di fatto che hanno dato luogo a tale dichiarazione, l'impianto sportivo comunale ubicato in Loc. La Miniera composto da campo sportivo per calcio a undici, campo da

calciotto, locali spogliatoi e servizi igienici, “impianto sportivo privo di rilevanza economica”;

3. Di affidare la gestione degli impianti sportivi ubicati in località La Miniera alle condizioni e per le finalità stabilite dal Regolamento per l'affidamento e la gestione da parte di terzi degli impianti sportivi di proprietà del comune di Montecatini Val di Cecina secondo il modello della “concessione strumentale di bene pubblico”;
4. Di esprimere al Responsabile del Settore Tecnico i seguenti indirizzi per l'affidamento di che trattasi:
 - l'affidamento dovrà avvenire mediante avviso pubblico secondo principi di trasparenza e pari opportunità e dovrà essere fatto in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, associazioni senza fine di lucro aventi sede principale o distaccata nel territorio comunale;
 - i candidati dovranno presentare, unitamente alla domanda di partecipazione, un programma di gestione dell'impianto che indichi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sportive che intende svolgervi ed i relativi effetti positivi sulla promozione della pratica sportiva e sull'aggregazione, gli interventi di manutenzione che si intendono realizzare durante la concessione ecc...;
 - l'affidamento dovrà essere fatto sulla base dell'offerta ritenuta qualitativamente e quantitativamente migliore, in base a criteri predefiniti nell'avviso pubblico e nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento;
 - l'affidamento dovrà avere una durata di cinque anni e dovrà essere a titolo gratuito per l'affidatario;
 - l'affidamento sarà seguito dalla stipula tra l'affidatario e l'Ente di apposita convenzione;
 - l'uso del bene concesso dovrà essere sempre garantito gratuitamente al Comune ed alle Istituzioni Scolastiche ogni volta ne facciano esplicita richiesta per lo svolgimento di attività ed iniziative, compatibilmente con le attività programmate dall'affidatario e previo preavviso;
5. Di trasmettere il presente atto, per il seguito di competenza, al Responsabile del Settore Tecnico;
6. Di dichiarare la presente, con votazione in forma palese il cui esito è riportato sopra, immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge;
7. Di incaricare gli uffici competenti dell'area tecnica dell'esperimento di procedure idonee ad individuare il soggetto gestore secondo gli indirizzi forniti nella presente deliberazione.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **102**

Ufficio Proponente: **Ufficio Sport - Turismo**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI IN LOC. LA MINIERA.
ATTO DI INDIRIZZO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Sport - Turismo)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/06/2026

Il Responsabile di Settore

Rag. Beatrice Rossi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Beatrice Rossi

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
FRANCESCO AURIEMMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNI LIETO